MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1971, N. 50, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLA NAUTICA DA DIPORTO

Art. 2-bis

(Disposizioni per la navigazione in acque interne). 1. Per la navigazione in acque interne, alle imbarcazioni si applicano le disposizioni di legge e di regolamento vigenti per i natanti

Versione in vigore dal 13 agosto 1994, non più in vigore dal 15 settembre 2005 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto
Estremi	Decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-11-febbraio-1971-n-50-e-successive-modificazioni/art-2-bis-disposizioni-per-la-navigazione-in-acque-interne-1-per-la-navigazione/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it